



CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022

Web: www.apacentralecommittenza.it – pec: cuc.apa@asmepec.it

Codice AUSA 403933



Prot. 6740 del 22.10.2021.

COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO: **COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)**

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER L'ESECUZIONE IN PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE DI ATENA LUCANA, FINANZIATO CON D.M. N. 16288 DEL 10 AGOSTO 2020 PER NUM. 26 POSTI DI ACCOGLIENZA – TRIENNIO 2021/2023 (Codice progetto Prog. 83-PR-2).

CUP: B71B20001650001 -CIG: 89438499AC

Importo a base di gara € 405.650,00.

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA

(ai sensi dell'art. 60 del "Codice dei Contratti" di cui al D.Lgs 50/2016)

1. STAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE STAZIONE AGGIUDICATRICE

<u>Denominazione:</u> CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A.	<u>Tipo amministrazione aggiudicatrice:</u> Centrale di Committenza
<u>Centro di costo:</u> UFFICIO GARE	
<u>Indirizzo:</u> c/o Comune di Atena Lucana (comune capofila) Viale Kennedy n. 2 – 84030 Atena Lucana (SA)	
<u>R.U.P. procedura di gara:</u> Dott. Daniele PADOVANI	<u>Codice A.U.S.A.:</u> 0000403933
<u>Telefono:</u> 0975-76382	<u>Indirizzo Internet (URL):</u> www.apacentralecommittenza.it
<u>Pec:</u> prot. atena@asmepec.it	<u>Posta elettronica (e-mail):</u> d.padovani@comune.atenalucana.sa.it

1.2 TIPOLOGIA DI CENTRALE DI COMMITTENZA

Con accordo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000, di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12.02.2015 e registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA) al n. 310

serie 1T, i Sindaci dei comuni di Atena Lucana, Polla ed Auletta hanno costituito la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.), denominata “**Centrale di Committenza Atena Polla Auletta (A.P.A.)**”, prevista dall’art. 33-bis del D.Lgs n. 163/2006, mediante costituzione di un ufficio comune con sede presso il comune di Atena Lucana (comune capofila).

La Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 50/2016, opera per gli appalti di competenza dei 3 comuni aderenti per acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e per acquisti di lavori pari o superiori a 150.000 euro.

1.3 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE INTERESSATA (o APPALTANTE)

<u>Denominazione:</u> COMUNE DI ATENA LUCANA	<u>Servizio Responsabile:</u> Area Amministrativa
<u>Indirizzo:</u> Viale Kennedy n. 2 – 84030 Atena Lucana (SA)	<u>R.U.P. dell’intervento:</u> Dott. Daniele PADOVANI
<u>Telefono:</u> 0975-76382	<u>Indirizzo Internet (URL):</u> www.comune.atenalucana.sa.it
<u>Pec:</u> prot. atena@asmepec.it	<u>Posta elettronica (e-mail):</u> d.padovani@comune.atenalucana.sa.it

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulle prestazioni: (vedi punto 1.3)
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’intervento da progettare: (vedi punto 1.3)
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte: (vedi punto 1.1).

1.4 PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI FINANZIAMENTO

- Determina contrarre: n. 49 in data 28.12.2020 del Responsabile Area Amministrativa e AA.GG. del comune di Atena Lucana;
- Fonte di finanziamento: D.M. Interno n. 16288 del 10.08.2020;
- Determina indizione gara: n. 57 in data 21.10.2021 del Responsabile C.U.C.-A.P.A.;

1.5 PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara sarà pubblicato:

- sul profilo di committenza della stazione aggiudicatrice (www.apacentralecommittenza.it);
- sulla piattaforma di e-procurement “PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA”, (indirizzo:<https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>)- procedura ID 92;
- sul profilo “ Amministrazione Trasparente” del comune di Atena Lucana;
- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;

per estratto il bando ai sensi del Decreto Ministeriale 02.12.2016 “*Indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, verrà pubblicato:

- sulla G.U.R.I. (estratto di bando);
- albo pretorio on-line del comune di Atena Lucana;
- sul sito dell’ANAC- servizio SIMOG;
- per estratto: su n. 1 quotidiani a diffusione nazionale e n. 1 quotidiani a diffusione locale.

Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.

1.6 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo il giorno **16.11.2021** alle ore **10:00**, presso la sede della CUC-APA, uffici Area Tecnica 2 del comune di Atena lucana e si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement "**PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA**", alla quale gli operatori economici possono accedere dal seguente link: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

1.7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio delle ore **20:00** del **15.11.2021** la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

1.8 CONTRIBUZIONE ANAC

E' **prevista la contribuzione ANAC** da parte degli operatori economici.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Piano Finanziario Preventivo, Capitolato Speciale di Appalto, Schema di contratto ed Elenco personale attivo;
- 2) Bando-Disciplinare di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
<https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it/>.

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

I servizi oggetto della presente procedura rientrano nei cosiddetti "**Servizi sociali con alloggio**" di cui all'allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 - Codice CPV 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio.

Il comune di Atena Lucana è titolare del **Progetto 83-PR-2** (il cui Piano Finanziario Preventivo è stato approvato e finanziato da parte del Ministero degli Interni con D.M. del 10.08.2020), che prevede la messa a disposizione di **n. 26 posti di accoglienza** per Categ. Ordinari sul territorio Comunale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023.

Il Ministero dell'Interno prevede la possibilità, per gli enti territoriali aderenti alla rete SAI di affidare il compito di erogare i servizi previsti dal progetto ad un ente attuatore esterno.

Con D.M. n. 16288 del 10.08.2020, il progetto relativo a 26 posti Categoria Ordinari, è stato ammesso al finanziamento per € 405.650,00 sul triennio 2021- 2023.

L'appalto non è suddiviso in lotti, non essendo identificabile alcuna parte dell'oggetto del servizio la cui realizzazione in autonomia sia tale da assicurarne funzionalità.

Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al Decreto del Ministero dell'Interno 18 Novembre 2019, al "Manuale Operativo SPRAR", al "Manuale unico di rendicontazione" e a tutte le eventuali e successive modificazioni degli stessi.

I Manuali sono curati dal Servizio centrale SAI e sono disponibili sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>.

Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla conquista dell'autonomia individuale.

L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

L'accoglienza materiale dovrà svolgersi nel territorio del Comune di Atena Lucana.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata fino ad un massimo di mesi sei e comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo assume la forma di **un prezzo fisso determinato da quanto previsto nel Piano Finanziario preventivo, di orizzonte annuale per una somma annua pari a € 135.216,67 ovvero per una somma complessiva pari ad € 405.650,00**, corrispondente al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023, per N. 26 beneficiari del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - categoria ORDINARI-Progetto SIPROIMI.

L'importo totale calcolato per 36 mesi, poichè comprende anche il periodo di proroga tecnica decorrente dal 01.01.2021 sarà eventualmente rimodulato e proporzionalmente ridotto, in ragione dell'effettiva data di avvio del servizio, quale risultante dal verbale di avvio del servizio stesso.

Quindi in fase di realizzazione del progetto sarà corrisposto all'aggiudicatario l'importo relativo alle attività effettivamente erogate e debitamente rendicontate secondo le modalità richieste dal Ministero, e comunque in misura non superiore all'importo massimo finanziato dal Ministero.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata fino ad un massimo di mesi sei e comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

Data la tipologia della commessa, considerato che le attività saranno realizzate autonomamente, in locali dedicati, senza la presenza di dipendenti comunali, si ipotizza l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di cui all'art. 95, comma 10, D. Lgs.50/16), per cui non sono stati previsti oneri e costi di sicurezza

correlati alle attività oggetto di appalto, anche in termini di DUVRI. **L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pertanto pari a € 0,00 (zero/00).**

L'importo a base di gara è comprensiva di IVA se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 26 comma 16 del Codice, l'importo comprende i **costi della manodopera** che la stazione committente ha stimato pari ad **€ 144.000,00**, iva inclusa, come indicato nell'**ALL.1 – Piano Finanziario**).

3.3 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del D.Lgs n. 50/2016, qualora a seguito della presente procedura dovesse essere identificato un diverso soggetto attuatore rispetto all'attuale gestore del servizio, il soggetto subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, il personale alle dipendenze del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal soggetto subentrante.

Nell'**ALL.4 – ELENCO PERSONALE ATTIVO** è riportato prospetto del personale attivo alla data del 31.12.2020.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è presumibilmente di **anni 3** (tre), decorrenti dall'avvio delle prestazioni e fino al 31.12.2023.

Il completamento del servizio è stabilito comunque per il 31.12.2023, pertanto, nel caso in cui la data di consegna del servizio è successiva al 01.01.2021, l'importo del servizio in argomento sarà rimodulato in ragione dell'effettiva data di avvio del servizio, come indicata dal verbale di consegna del servizio stesso.

Sono esclusi rinnovo e proroga tacita del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Proroga tecnica:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad una riduzione delle prestazioni e conseguente rimodulazione del valore del contratto in caso di riduzione del finanziamento da parte del Ministero (artt. 12 e 24, 25 e 26 del DM 18.11.2019).

5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA

5.1 STRUTTURE DI ACCOGLIENZA: organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei

beneficiari.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare di eventuali bisogni personali;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "Patto di accoglienza" Individuale;

Con riferimento alle strutture, il concorrente deve essere in possesso o in disponibilità di una o più strutture idonee alla realizzazione delle attività e dei servizi a favore dei minori, conformi come categoria catastale alla destinazione d'uso, adeguate dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti rispetto alla sua destinazione.

Dette strutture dovranno essere:

- a) collocate nel territorio del Comune di Atena Lucana;
- b) idonee a garantire la ricettività (richiesta/proposta) e la realizzazione delle attività progettuali proposte/richieste;
- c) in possesso di tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo richiesto, secondo quanto disposto dalla normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza;
- d) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 del Decreto Ministero dell'Interno 18 novembre 2019; il soggetto gestore dovrà garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione e manutenzione.

5.2 CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA: vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- garantire la presenza di educatori e mediatori nella fase di inserimento nella struttura.
- garantire intervento educativo da parte di educatori professionali;
- prevedere modalità specifiche per: la registrazione degli ospiti in entrata e in uscita, la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale, la gestione degli adempimenti connessi alla tutela della riservatezza, la programmazione delle attività destinate ai minori;
- garantire il vitto garantendo il massimo livello possibile di autonomia, e soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo;
- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo.

5.3 SERVIZI DI INTEGRAZIONE:

A – ORIENTAMENTO ED ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO: Si richiede di favorire l'autonomia da parte dei beneficiari nella fruizione dei principali servizi territoriali; il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- Garantire un supporto iniziale ed un accompagnamento alla scoperta dei servizi presenti sul territorio, attraverso colloqui individuali, incontri collettivi e produzione/distribuzione di materiale informativo.
- Individuare le risorse più adeguate a rispondere alle esigenze specifiche del beneficiario e fornire adeguato indirizzo al loro utilizzo.
- Gestire le relazioni con i servizi territoriali di più frequente utilizzo, sensibilizzandoli alle necessità della tipologia di utenza in oggetto.

B – INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA: Si richiede di individuare l'apprendimento della lingua

come elemento imprescindibile e qualificante dell'integrazione, che non deve essere limitato al solo sviluppo delle competenze linguistiche di base strumentali all'inserimento lavorativo.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- Sviluppare un'offerta formativa in ambito linguistico che tenga conto dei diversi livelli dei beneficiari, creando dei format che siano appetibili per i beneficiari e funzionali al loro inserimento economico e sociale sul territorio.
- Sviluppare occasioni di formazione linguistica che possano essere complementari agli altri percorsi formativi intrapresi dai beneficiari.
- Limitare l'utilizzo delle lingue veicolari alle comunicazioni strettamente pratiche in cui la buona comprensione dei contenuti serve a garantire l'efficienza del servizio.

C – FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO: accesso e frequenza ai corsi di formazione scolastici o extrascolastici; rivalutazione del background dei beneficiari ed identificazione delle aspettative; orientamento e accompagnamento alla formazione e all'inserimento professionale; orientamento e accompagnamento ai servizi per l'impiego e all'inserimento lavorativo.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di formazione scolastica e professionale, in particolare proponendo ai minori che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico percorsi di formazione professionali mirati all'incremento dell'occupabilità e garantendo ai minori che non abbiano adempiuto all'obbligo scolastico l'iscrizione presso i CPIA o a percorsi di formazione alternativa riconosciuta;
- predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio background e all'identificazione delle proprie aspettative (curriculum vitae, preliminare delle competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, stage, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.).

D – ORIENTAMENTO ALL'INSERIMENTO ABITATIVO: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative sostenibili ed innovative.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- iniziare il percorso di orientamento all'abitare almeno 4 mesi prima della data di presunta dimissione, avvalendosi anche delle risorse disponibili sul territorio.

E – STRUMENTI DI INCLUSIONE SOCIALE: coinvolgimento in realtà aggregative del territorio dei beneficiari, promozione di iniziative di integrazione, orientamento dei beneficiari alla gestione del tempo libero.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socioculturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali

interessati.

5.4 SERVIZI DI TUTELA:

TUTELA LEGALE: servizio di orientamento ed accompagnamento legale per garantire la regolarità della posizione giuridica del beneficiario e la miglior tutela dei suoi interessi.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari:

- un operatore dedicato al percorso di accompagnamento legale;
- creazione di un fascicolo legale sul beneficiario;
- richiesta di rilascio o rinnovo del PDS presso la questura;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione, sugli ulteriori percorsi che possono essere attivate sulla normativa a tutela delle vittime di tratta;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA: verifica della corretta registrazione presso il SSN, con accompagnamento diretto dei beneficiari alla richiesta del tesserino sanitario, all'assegnazione del MMG e ad una prima visita; attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- verificare la corretta registrazione presso il SSN, con accompagnamento diretto dei beneficiari nella richiesta del tesserino sanitario, l'assegnazione del MMG e ad una prima visita, con eventuale coinvolgimento del mediatore linguistico culturale;
- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di soggetti vulnerabili, garantire l'attivazione di interventi psico-sociosanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

5.5 ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE:

Attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura linguistica e culturale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socioculturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Le attività previste dal presente articolo devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socioculturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori

istituzionali del territorio.

5.6 PERSONALE

- a) Il soggetto gestore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti, ed in particolare a garantire la formazione di un'equipe multidisciplinare che abbia le caratteristiche previste dal Manuale Operativo.
- b) Il soggetto gestore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Atena Lucana nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di offerta.
- c) Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.
- d) Il soggetto gestore si impegna altresì a:
 - comunicare alla S.A. i nominativi degli operatori impiegati, nonché a trasmettere copia dei relativi *curricula vitae*;
 - garantire la debita supervisione agli operatori impiegati nel progetto, anche al fine di evitare il fenomeno del *burn out*;
 - sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio dell'A.C. e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
 - nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al responsabile del Settore Servizi alla Persona che deve approvare per iscritto il nominativo proposto;
 - garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto assicurare il rispetto della puntualità degli orari.

5.7 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE:

- a) La S.A., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto gestore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche;
- b) La S.A. effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'Ente;
- c) In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto gestore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni alla S.A.;
- d) La S.A. può attivare verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

5.8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione dell'appalto di servizi si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in

conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto alla prestazione professionale fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

Per ogni ulteriore aspetto, si richiamano le Linee Guida ANAC in merito.

5.9 REVISORE INDIPENDENTE E OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

Ai sensi dell'art.31 del Decreto Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, il Comune è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal "Manuale unico di rendicontazione".

Il soggetto gestore è obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e nei modi che saranno richiesti dal Comune e/o dal Revisore indipendente.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

- a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- c) condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12.03.1999, n. 68).

Le attività di appalto non rientrano in quelle elencate al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa).

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) **Iscrizione** ai competenti **Albi istituiti per legge**; ovvero iscrizione nell'apposito **Albo delle Società Cooperative tenuto dal MI.S.E., o nell'Albo Regionale delle Cooperative con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara, o al Registro delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. n. 266/1991**. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto da ciascuna impresa che, nell'ambito del raggruppamento, svolgerà le attività per le quali è richiesta l'iscrizione a tale Albo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **FATTURATO GLOBALE**, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo pari o superiore al doppio del valore dell'appalto ovvero **€ 811.300,00** Iva esclusa, **conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari**, antecedenti la data di pubblicazione del bando; importo da intendersi quale cifra complessiva nel triennio;
- b) **FATTURATO SPECIFICO** (per servizi simili di accoglienza ed integrazione, svolti per la pubblica amministrazione), di importo almeno pari al valore dell'appalto fissato in **€ 405.650,00** Iva esclusa relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, importo da intendersi quale cifra complessiva nel triennio.

La richiesta dei requisiti relativi al fatturato, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.lgs. 50/2016, si precisa che gli importi indicati sono motivati dalla necessità di selezionare un operatore economico affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della specificità dell'utenza e della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nei confronti di questa, della complessità e dell'articolazione del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono informato pdf;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, secondo la seguente formula: fatturato richiesto/36 x mesi di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non dispone dei requisiti di fatturato, in alternativa all'avvalimento, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante:

- a) **n. 2 REFERENZE BANCARIE** in originale, indirizzate all'Ente Appaltante e riferite espressamente al presente appalto, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 385/93, attestati " **la correttezza e la puntualità dell'operatore economico partecipante negli adempimenti assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che le situazioni siano desumibili dai movimenti o altre informazioni in loro possesso**" (ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 50/16, parte I, lett. a).

Il requisito delle referenze bancarie deve essere posseduto direttamente e personalmente dal concorrente. Nel caso di RTI tali referenze dovranno essere presentate da tutte le imprese associate/associande.

Nel caso di Consorzi non ancora costituiti, gli stessi dovranno presentare dichiarazioni bancarie anche per ogni singolo consorziato.

Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio medesimo.

In caso in cui il concorrente non sia in grado di presentare entrambe le referenze bancarie, ma solo una, in quanto intrattiene rapporti professionali con un solo istituto, è possibile presentare una polizza assicurativa contro i rischi professionali di importo non inferiore all'importo a base di appalto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono possedere, con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GURI, una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere alla data del 08.01.2020, data di presentazione della domanda di contributo da parte del Comune di Atena Lucana (art. 21, comma 2, D.M. 10.08.2016).

Il concorrente deve dimostrare il seguente requisito:

- a) Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) e dell'Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 il concorrente deve dimostrare di **AVER CONSEGUITO NEGLI ULTIMI 5 ANNI, ANTECEDENTI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, ESPERIENZA DI ALMENO 24 MESI CONSECUTIVI NELLA PRESA IN CARICO DI MSNA E/O RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA,**

comprovata da attività e servizi svolti per la pubblica amministrazione, in essere alla data di presentazione dell'offerta (requisito previsto all'art. 10, comma 2, delle Linee Guida allegate al D.M. dell'Interno del 18 novembre 2019), con specificazione delle date, committenti, oggetto e importi dei servizi stessi.

In caso di partecipazione di ATI/ATS/RTI vale quanto disposto dall'art. 10 comma 4 del Decreto 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno.

Per presa in carico non si intende la mera gestione e conduzione di una comunità alloggio/struttura di accoglienza, quanto piuttosto un processo in cui il soggetto attuatore/gestore con proprie risorse umane/strumentali e propria struttura organizzativa a fronte della lettura dei bisogni espressi o non espressi, progetta-attua-coordina interventi rivolti alla singola persona, a un nucleo o ad un gruppo, richiedente/titolare protezione internazionale e umanitaria, mantenendo con esso un rapporto continuativo sino alla conclusione dell'intervento.

In sede di partecipazione il concorrente deve indicare i principali servizi prestati negli anni di riferimento, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi.

Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di verifica da attestati rilasciati e vistati dai soggetti che hanno conferito l'incarico con l'indicazione che gli stessi sono stati espletati con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni e contenziosi e/o risoluzione anticipata.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con l'indicazione specifica: (i) dell'oggetto del contratto, (ii) dell'importo delle attività prestate, (iii) del periodo di esecuzione, (iii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest'ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;

Si precisa che, in caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti suddetti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, con le precisazioni di cui al successivo punto 7.4.

Ai soli fini di cui all'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016, si precisa che le prestazioni secondarie dell'appalto sono quelle non attinenti alle prestazioni tipiche dell'assistenza e dell'accoglienza.

- b) Aver realizzato, nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) PERCORSI DI FORMAZIONE, da parte di un ente accreditato, per i propri dipendenti, NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RIVOLTI ALLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARI OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, PER UN TOTALE DI ALMENO 300 ORE.**

7.4 INDICAZIONI PER IRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione ai competenti **ALBI ISTITUITI PER LEGGE**; ovvero iscrizione nell'apposito **Albo delle Società Cooperative, o nell'Albo Regionale delle Cooperative con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara, o al Registro delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. n. 266/1991**, deve essere posseduto da

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo ai FATTURATI deve essere soddisfatto dal **raggruppamento temporaneo orizzontale** nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria nella misura di almeno il **50%** (cinquanta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalla mandante o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il **20%** del requisito richiesto cumulativamente.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnica professionale relativo ai **SERVIZI ANALOGHI E DEI PERCORSI DI FORMAZIONE** deve essere soddisfatto deve essere soddisfatto dal **raggruppamento temporaneo orizzontale** nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria nella misura di almeno il **50%** (cinquanta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalla mandante o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% del requisito richiesto cumulativamente.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali ed idoneità professionale.

L'avvalimento può essere distinto tra avvalimento tecnico o operativo ed avvalimento di garanzia.

Nell'avvalimento tecnico o operativo la ditta ausiliaria mette a disposizione dell'ausiliata requisiti di capacità tecnico-professionali, pertanto sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione di determinate risorse con conseguenza che nel contratto di avvalimento sia fatta indicazione con precisione dei mezzi e di personale per eseguire l'appalto.

Gli operatori economici possono avvalersi delle capacità tecnico-professionali di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'avvalimento di garanzia si sostanzia nel prestito di strumenti immateriali come il fatturato ed i bilanci, non implica quindi il coinvolgimento di aspetti dell'organizzazione dell'impresa, con la conseguenza che risulta possibile che essi non siano specificati in un contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al successivo punto 22.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

NON È CONSENTITO IL RICORSO AL SUBBAPPALTO.

L'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti ed in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% del prezzo base dell'appalto** e precisamente di importo pari ad **€ 8.113,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti**, con bonifico, con **versamento** sull' **IBAN IT 65V 08154 76070 000000 840140**, intestato a Comune di Atena Lucana, Servizio Tesoreria (inserendo come causale **"VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA GARA SIPROIMI ATENA"**).
In caso di garanzia resa mediante assegno circolare intestato al Comune, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma telematica la scansione dell'assegno.
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, serie generale;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovarla garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005; **la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante del concorrente (o dal mandatario in caso di R.T.I.), mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal concorrente.

10.1 RIDUZIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO – ESCLUSIONI

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di limitare spostamenti di persone, **il sopralluogo non è obbligatorio.**

Nel caso in cui l'operatore economico voglia effettuare il sopralluogo è possibile contattare il Responsabile del procedimento ai recapiti indicati.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

E' **prevista la contribuzione ANAC** da parte degli operatori economici pari ad **€ 35,00**.

12. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'espletamento della presente procedura di gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement denominata "**PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA**", alla quale gli operatori economici possono accedere o tramite l'apposita sezione disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della CUC-APA all'indirizzo <http://www.apacentralecommittenza.it>, oppure direttamente dal seguente link: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>; su di essa sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio indicato al punto 1.7, la documentazione richiesta e dettagliatamente indicata nel paragrafo 14.

Per poter formulare la propria offerta l'operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria registrazione sulla piattaforma. Una volta effettuata la registrazione, attraverso una procedura guidata, saranno abilitate le credenziali per accedere all'area riservata, nella quale sarà possibile proseguire con le successive fasi per presentare la documentazione di offerta.

I rapporti giuridici fra CUC APA - Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta e l'operatore economico dell'appalto saranno regolati:

1. dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e in tutti gli atti di gara;
2. dall'accordo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000, di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12.02.2015 dal Segretario Comunale di Atena Lucana e registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA), al n. 310 serie 1T, i Sindaci dei comuni di Auletta, Polla ed Atena Lucana hanno costituito la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ATENA-POLLA- AULETTA (C.U.C.- A.P.A.), prevista dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006;
3. dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili su <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>;
4. dal D.Lgs. n. 50/2016;
5. dalle norme del codice civile;
6. dal D. Lgs. n. 82/2005.

13.1 REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La Registrazione, da effettuarsi sulla piattaforma digitale alla quale gli operatori economici possono accedere tramite l'apposita sezione disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della CUC-APA all'indirizzo <http://www.apacentralecommittenza.it>, oppure direttamente all'indirizzo <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, è del tutto gratuita, non comporta in capo alla ditta che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Per le indicazioni relative a registrazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si può fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema della Piattaforma.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

13.2 REQUISITI INFORMATICI

Per utilizzare la piattaforma inviando tramite di essa la documentazione di offerta, oltre alla preliminare Registrazione l'operatore economico deve possedere gli ulteriori e seguenti requisiti informatici:

- a) Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
 - Memoria Ram 1 GB o superiore
 - Scheda grafica e memoria on-board
 - Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
 - Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 - Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).

- b) Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>
- c) Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
- d) Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali.

13.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I documenti amministrativi, tecnici ed economici devono essere inseriti a sistema entro e non oltre **il termine di cui al precedente punto 1.7**, pena la non ammissione alla procedura.

I documenti dell'offerta ed economica devono essere firmati digitalmente entro il termine sopra indicato.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre le **ore 20,00 del giorno indicato al precedente punto 1.7**, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Aggiudicataria e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Aggiudicataria si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

14. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Aggiudicataria in formato elettronico attraverso la "**Piattaforma di Gestione Elenchi Informatizzati e Gare telematiche**" della CUC-APA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema che consentono di predisporre:

- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- Una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- Una busta telematica contenente l'offerta economica.

A tal fine il concorrente, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:
 1. Anagrafica
 2. Legale rappresentante
 3. Forma di partecipazione
- Scaricare sul proprio pc la modulistica (fac-simile) messa a disposizione dei concorrenti nella "Documentazione di gara".
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica);
- I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Aggiudicataria. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sistema è possibile contattare la società **DigitalPa srl** che gestisce il software della piattaforma, al numero di Telefono: **070.4640438**, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 17:00, oppure richiedendo assistenza mediante l'apposito step della stessa piattaforma mediante l'apertura di un ticket.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione aggiudicataria potrà chiedere agli offerenti, sempre ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione aggiudicataria sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di Gara e nei suoi allegati, nonché nel Capitolato Speciale di Appalto.

La stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. **Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.**

FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, **ogni documento elettronico elencato ai successivi paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3** (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta **dovrà essere firmato in maniera autografa e successivamente sottoscritto dal/i concorrente/i con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.**

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

La Stazione Aggiudicatrice potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa d'esclusione dalla procedura.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A

Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "**Partecipazione**" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>.

Nell'apposito campo "**Documentazione amministrativa**", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa appresso indicata.

Devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e redatta secondo lo schema predisposto da questa stazione aggiudicataria (**MODELLO A**), allegato come fac-simile nell'area "**Documenti richiesti ai partecipanti**" da essa scaricabile, da compilare e da inserire mediante upload nella "Documentazione amministrativa" dopo averla firmata digitalmente.

La domanda, redatta in lingua italiana, deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente, a pena di non ammissione.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti e da costituire, di ogni tipo di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda di partecipazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguono la somministrazione.

Nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti e da costituire, di ogni tipo di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per contoproprio.

In fase di gara è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, ancora da costituire rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualsiasi modificazione del raggruppamento aggiudicatario comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso ad essa va allegata la copia conforme all'originale della procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, va allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il **DGUE** è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 05.01.2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 06.01.2016.

Il DGUE va presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai

consorzati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In base ai sopracitati Regolamento (UE) 2016/7 e delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 18.07.2019, è stabilito che:

- l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;
- l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per ciascuno dei soggetti interessati;
- se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di **raggruppamento di qualsiasi genere**, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato **per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto** contenente le informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte VI);
- **le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.**

Pertanto il **DGUE deve essere** sottoscritto dai predetti soggetti limitatamente alla parte di loro competenza (allegando documento di identità in corso di validità). **IN ALTERNATIVA ALLA FIRMA DEI MEDESIMI IL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE FIRMA IL DGUE PUÒ DICHIARARE, ALL'INIZIO DELLA PARTE III, CHE LA SUA FIRMA ATTESTA ANCHE I REQUISITI DI TALI SOGGETTI (COMPRESI QUELLI CESSATI), ELENCANDONE I NOMINATIVI E LE CARICHE.**

La stazione aggiudicataria mette a disposizione un modello DGUE vuoto in formato Word, conforme a schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, (MODELLO DGUE), al fine di consentire agli operatori l'inserimento di molteplici dati e la personalizzazione del modulo e stamparlo. Una volta compilato il medesimo va ricaricato nella piattaforma dopo averlo firmato digitalmente.

INFORMAZIONI DI COMPILAZIONE:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

E' già compilata dall'Amministrazione appaltante, va allegata alle Parti restanti.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega all'istanza:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (MODELLO D);
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 4) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in legge 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III:

La parte terza va compilata con cura da parte degli Operatori Economici in tutte le sue parti.

- La sez. A) fa riferimento alle condanne penali previste dall'art. 80 comma 1. ***Nel caso in cui vengano contemplate condanne con sentenza definitiva occorre uniformare inserendo anche il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena, precisando i soggetti cui tali condanne si riferiscono. Nel caso si riferiscano a soggetti cessati dalla carica è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, oltre a tutte le altre informazioni richieste.***
- La Sez. B) fa riferimento ai motivi di esclusione legati al pagamento delle imposte, tasse o contributi previdenziali (art. 80 comma 4).
- La Sez. C) fa riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali. Nella compilazione della presente sezione l'Operatore economico avrà cura di compilarlo in ogni sua parte.
- La sez. D) concerne i motivi di esclusione aggiuntivi del Codice, si richiama l'attenzione del punto 4 che dovrà essere compilato, così come gli altri punti, con attenzione **laddove l'operatore non è tenuto alla disciplina della Legge 68/1999.**

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alle integrazioni e modifiche del D. Lgs n. 50/2016, ciascun operatore economico che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 compilando il MODELLO B-Integrazione DGUE].

Parte IV :

La parte quarta va compilata con cura da parte degli Operatori Economici in tutte le sue parti.

- Nella Sez. A), compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicata:

1. L'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per le Imprese non residenti in Italia, da cui risulti l'idoneità dell'impresa ad eseguire il servizio oggetto di gara.
2. I soggetti ai quali la legislazione vigente non impone, per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, devono indicare l'iscrizione ad altri Albi o registri.
3. In caso di Associazioni/Enti, dovrà essere allegata al DGUE:
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto costitutivo dell'Associazione/Ente, resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante:
 - a) le finalità dell'Associazione/Ente;
 - b) il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Associazione/Ente;
 - c) gli estremi di iscrizione nel registro/Albo di settore.

A sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle black list di cui al D.M. 04/05/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010.

- Nella Sez. B), compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicato:

1. Il fatturato annuo globale degli ultimi 3 esercizi finanziari (punto 1 a);
2. Fatturato specifico, negli ultimi tre anni.
3. L'operatore economico avrà cura di compilare anche il punto 3) se necessario.

In caso di RTI il requisito di cui al punto 1 deve essere indicato da tutti i componenti. Il requisito di cui ai punti 2 deve essere posseduto nella misura minima del 50% dalla mandataria e nella misura minima del 20% dalle mandanti.

- Nella sez. C, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicato:

1. il punto 1 a) non deve essere compilato;
2. con il punto 1 b) l'operatore economico deve i servizi svolti negli ultimi 5 anni dalla pubblicazione del bando di gara, nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati (requisito previsto all'art.10, comma 2, delle Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), ai sensi del D.M. dell'Interno del 18 novembre 2019), con specificazione delle date, committenti, oggetto e importi dei servizi stessi.

In caso di RTI il requisito di cui al punto 1 b) deve essere posseduto nella misura minima del 50% dalla Mandataria e nella misura minima del 20% dalle mandanti.

Parte V: non va compilata.

3) **DICHIARAZIONE MODELLO B**, firmata digitalmente e resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D. Lgs. 50/2016 introdotti al D. Lgs n. 56/2017 (non compresi nel modello di dichiarazione DGUE).

4) **ATTESTAZIONE PAGAMENTO della somma di € 35,00 a favore dell'ANAC**, relativamente alla presente gara d'appalto.

Il versamento secondo le nuove istruzioni operative presenti sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo: <http://www.anac.it>, sezione "Contributi in sede di gara", operanti dal 01-maggio-2010, potrà essere, effettuato:

- a) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita (LOTTOMATICA SERVIZI) abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A comprova dell'avvenuto versamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di documento di identità in corso di validità.
- b) mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di Riscossione " all'indirizzo <http://riscossione.anac.it> seguendo le istruzioni sul portale. A comprova dell'avvenuto versamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione.

Nel caso di RTI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà dall'impresa qualificata come capogruppo.

5) **Codice "PASSOE"** rilasciato dal servizio **AVCPass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di poter verificare il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal presente bando-disciplinare di gara.

Si precisa, ancora, che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare precisamente l'assetto del partecipante (ad esempio: operatore economico singolo, mandataria e mandanti nel caso di R.T.I., ausiliata ed ausiliarie in caso di avvalimento di requisiti di partecipazione, consorzio ed impresa consorziata indicata per l'esecuzione lavori).

6) **CAUZIONE PROVVISORIA** di cui al paragrafo 10).

7) COPIA DELLA CERTIFICAZIONE di cui all'art. 93, comma 7 del Codice CHE GIUSTIFICA LA RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE.

(solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):

8) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, di cui all'ALL.2 al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione; (in caso di RTI, consorzi, aggregazioni di rete, il Capitolato deve essere sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici).

SOLO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI NON ANCORA COSTITUITI:

(consorzi stabili, consorzi di cooperative e d'impresie artigiane):

9) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO, con indicazione delle imprese consorziate, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante del concorrente mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

NOTA. Per detti consorzi, nel MODELLO A, deve essere specificato se il consorzio intende eseguire i lavori mediante la propria struttura di impresa o in alternativa deve essere specificato il nominativo dell'impresa consorziate che svolgerà i lavori. In quest'ultimo caso l'impresa consorziate deve presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).

(raggruppamento temporaneo già costituito):

10) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza conferito alla mandataria per attopubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della mandataria mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

11) DICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **firmata digitalmente dal legale rappresentante, con la quale viene si riportano:**

- ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, per ciascun operatore economico, le parti del servizio, ovvero le relative percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

(consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

12) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO O GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della mandataria mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

13) DICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante, con la quale si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

(raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti):

14) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **(MODELLO F) con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori, firmata digitalmente da ciascun componente del raggruppamento o consorzio attestante:**

- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

- raggruppamenti temporanei o consorzi oGEE;
- le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.50/2016;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento.

(SOLO PER AGGREGAZIONI DI RETE):

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5):

- 15) COPIA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della rete mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.
- 16) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'organo comune indichi:
- per quali operatori economici la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
 - le prestazioni di progetto con indicazione del relativo importo, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5):

- 17) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della rete mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.
- 18) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'organo comune indichi:
- le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e quindi **partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):**

(in caso di RTI costituito):

- 19) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della mandataria mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

(in caso di RTI costituendo):

- 20) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, firmate digitalmente da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

IN CASO DI AVVALIMENTO

- 21) DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIATA** firmata digitalmente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 **(MODELLO C)**, con la quale quest'ultima dichiara di voler far ricorso all'istituto dell'avvalimento per requisiti di partecipazione di cui la stessa è carente.
- 22) DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA** firmata digitalmente e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 **(MODELLO D)** con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, ed altresì dichiara che non partecipa alla medesima procedura di gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo con altri operatori che partecipano alla gara, diverso da quello cui fornisce i requisiti;
- 23) DGUE IMPRESA AUSILIARIA**, firmato digitalmente, redatto secondo il modello (MODELLO DGUE) adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "SI" alla domanda del riquadro "C" parte II del DGUE.**
- 24) DICHIARAZIONE MODELLO B-INTEGRATIVA DGUE IMPRESA AUSILIARIA**, firmata digitalmente e resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 (non compresi nella dichiarazione DGUE fino all'aggiornamento dello stesso al D. Lgs n. 56/2017).
- 25) CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale la ditta ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, dettagliatamente quantificate. Pena la non ammissione alla procedura, il contratto di cui all'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- a) oggetto dell'avvalimento indicato in modo determinato specifico;
 - b) durata;
 - c) indicazione delle risorse economiche, dei singoli mezzi, delle attrezzature e dei beni finiti, con i loro dati identificativi, messi a disposizione e dei quali il concorrente è carente (indicati in dettaglio);
 - d) numero di addetti specializzati e qualificati facenti parte dell'organico dell'ausiliaria (i cui nominativi saranno comunicati prima dell'inizio delle prestazioni con le specifiche del relativo contratto) messi a disposizione e dei quali il concorrente risultacarente.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo (**avvalimento infragruppo**) in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare la documentazione, o una dichiarazione sostitutiva, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

N.B.: Ulteriore documentazione sopra non indicata e quindi non riportata nel campo “DOCUMENTI RICHIESTI AI PARTECIPANTI” della piattaforma acquisti telematici su cui è caricata la presente procedura di gara, ma ritenuta indispensabile dal concorrente, potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato “Eventuali documenti integrativi”.

26) **ELENCO RIEPILOGATIVO DOCUMENTI** costituenti la Documentazione Amministrativa.

* * *

CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI GENERALI

- A) La causa di esclusione prevista al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- B) La causa di esclusione prevista al comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- C) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione aggiudicataria ritiene che le misure sopra indicate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa ne verrà data motivata comunicazione all'operatore economico;
- D) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità di cui alla precedente lettera C) nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- E) Le cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- F) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La stazione aggiudicataria può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura (art. 58 comma 3 - art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto del presente disciplinare, tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

- 1) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- 2) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio;
- 3) inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione aggiudicatrice, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

14.2 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA – BUSTA B

Nella busta telematica “B – Offerta Tecnica” deve essere contenere:

- 1) **RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA SERVIZI OFFERTI**, nella quale il concorrente evidenzi le proprie proposte operative per l'esecuzione del servizio, ritenute necessarie a garantire la corretta esecuzione, nei termini indicati e nel pieno rispetto di quanto previsto nel capitolato Speciale di Appalto;
- 2) **SCHEDE DELLE STRUTTURE OFFERTE** redatte secondo il **MODELLO OT-STRUTTURE OFFERTE**, con relative planimetrie e documentazione fotografiche.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, in caso di impresa singola, qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta relazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i dai titolari o Legali Rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente.

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto 83-PR-2 del Comune di Atena Lucana, e nel relativo CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La **RELAZIONE TECNICA** deve contenere una proposta tecnico-organizzativa suddivisa in sezioni, ognuna per ogni sub-criterio di valutazione indicati nella tabella appresso riportata, che illustri le proprie proposte operative per l'esecuzione del servizio, ritenute necessarie a garantirne la corretta esecuzione nei termini indicati e nel pieno rispetto di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

All'offerta **TECNICA** potranno essere assegnati al massimo **100 punti**, distribuiti sulla base dei seguenti sub-criteri di valutazione e relativi sub-punteggi:

CRITERIO			PUNTEGGIO MAX
A	Esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento, da valutare in funzione del progetto da sviluppare.	25	100
B	Adeguatezza della organizzazione complessiva attuale del proponente, rispetto alle finalità da perseguire.	20	
C	Qualità e appropriatezza delle strutture da adibire all'accoglienza.	10	
D	Modello di intervento che si intende perseguire con riferimento a quanto stabilito nelle Linee guida approvate col medesimo DM 10 agosto 2016.	10	
E	Servizi aggiuntivi senza oneri a carico del progetto.	15	

F	Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti pubblici e del terzo settore nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari (progetti ed attività territoriali, protocolli e/o convenzioni con associazioni sportive, culturali, ecc.).	10	
G	Formazione e aggiornamento degli operatori che il concorrente intenderà realizzare in corso di esecuzione dell'appalto in favore degli operatori. Metodi e strumenti previsti per sostenere la stabilità e prevenire il turn-over del personale impiegato.	10	

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie ed eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede di offerta devono intendersi finite e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo. Descrizioni non concrete e vaghe sono suscettibili di avere punteggi nulli.

Si precisa che l'offerta tecnica formulata dal concorrente:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante;
- b) non sono ammesse offerte tecniche che in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
 - esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.
- c) In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito insindacabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione;
- d) Nel caso in cui l'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente ad uno o più degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione;
- e) Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli elementi di valutazione sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal capitolato, nel Bando o nel Disciplinare di gara troverà applicazione quanto previsto alla precedente lett.c);
- f) Non verrà attribuito alcun punteggio per offerte proposte in modo condizionato. Nell'eventualità che l'aggiudicatario abbia presentato una proposta con alcuni criteri ritenuti dalla Commissione di gara non accettabili o peggiorativi, la stessa Commissione predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine ai criteri ritenuti inaccettabili. In riferimento a tali criteri, l'aggiudicatario è comunque obbligato ad eseguire le lavorazioni, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nell'elenco prezzi posto a base di gara.
- g) I concorrenti potranno produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta tecnica.

- h) L'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice sulla base di quanto presentato da ciascun concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed ottimale per l'espletamento dell'appalto in oggetto.
- i) Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

14.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C

Nella busta telematica "C – Offerta economica" deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) **OFFERTA ECONOMICA**, redatta sulla base del modello predisposto da questa stazione appaltante (**MODELLO OE**), allegato come fac-simile alla presente richiesta, da scaricare e ricaricare sulla stessa dopo essere stata firmata, anche digitalmente, dagli stessi soggetti che hanno firmato la domanda di partecipazione.

Poiché ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 all'elemento economico è stato attribuito un costo fisso pari a euro 405.650,00 (IVA inclusa se dovuta), nell'offerta tecnica dovrà essere indicata:

- a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
- b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Pertanto, ai fini dell'accettazione dell'offerta **è necessario che il concorrente compili il modello dell'offerta economica indicando che la stessa è pari a zero.**

Gli operatori economici, quindi competeranno solo in base ai criteri qualitativi, e all'offerta economica così predisposta verrà attribuito il punteggio di 0 punti.

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del Legale Rappresentante, occorre allegare la relativa procura. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica è soggetta all'imposta di bollo pari a 16,00 euro. Stante la natura di gara telematica, l'adempimento potrà essere assolto mediante uno dei seguenti modi:

1. Il concorrente può apporre marca da bollo da € 16,00 sulla dichiarazione sostitutiva di offerta (MODELLO OE), annullarla, scansionare il documento e provvedere all'invio dopo averlo firmato digitalmente;
2. In alternativa, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, deve essere effettuato il versamento all'Agenzia delle Entrate attraverso il modello "F23" che dovrà contenere le seguenti indicazioni: - Dati identificativi del concorrente (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/ partita IVA, sede sociale); - Dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5): CUC-APA, Viale Kennedy 2, 84030 Atena Lucana (SA) - Codice tributo (campo 11): 456T; - Descrizione pagamento (campo 12) : Imposta di bollo offerta economica relativa a procedura CIG _____ (della gara).

In questa seconda ipotesi, il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma all'interna della busta telematica oltre all'offerta economica (MODELLO OE), anche copia del modello F23.

Modalità diverse di assolvimento dell'imposta di bollo non saranno ritenute valide e la ditta sarà quindi invitata a regolarizzare, previa segnalazione all'Agenzia delle Entrate ove ne ricorrano i presupposti, senza che ciò tuttavia incida sull'ammissione od esclusione dalla gara del concorrente.

La mancata apposizione della marca da bollo potrebbe comportare la trasmissione degli atti per la regolarizzazione all'Ufficio del Registro entro 30 giorni dalla data di esperimento della gara.

14.4 INVIO TELEMATICO DELLE OFFERTE

La presentazione delle offerte tramite il sistema telematico è compiuta quando il concorrente conferma la propria partecipazione cliccando il relativo pulsante e visualizza la pagina indicante la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Nel caso occorra apportare delle modifiche ai documenti presentati, prima della scadenza della gara è possibile annullare la partecipazione alla procedura e ricompilare i dati. Al termine della modifica, sempre prima della scadenza della gara, sarà necessario riconfermare la partecipazione.

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare di gara.

15. PROCEDURA DI GARA

La **“PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA”** permette di gestire la seduta di gara in passaggi numerati e consecutivi.

La gara telematica si compone delle seguenti fasi:

- apertura e validazione documentazione amministrativa;
- verifica e valutazione dell'offerta tecnica;
- verifica dell'offerta economica;
- aggiudicazione della gara.

La seduta di gara si svolgerà **presso il COMUNE DI ATENA LUCANA –UFFICIO CUC-APA in Viale Kennedy n. 2**, ed inizierà alla data ed orario stabilita dal bando di gara. Prima di quella data la piattaforma inibisce l'accesso ai documenti di gara dei partecipanti.

Dopo tale data ed ora sarà possibile avviare la seduta di gara. I partecipanti alla gara possono assistere alla seduta anche da remoto (seduta pubblica telematica), effettuando il login con le proprie credenziali nell'area pubblica. I partecipanti potranno visualizzare con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara, per ogni concorrente sarà possibile visualizzare il numero dei documenti validati ma non sarà possibile scaricare i documenti stessi.

Le fasi della procedura di gara, saranno gestite distintamente da una Commissione o Seggio di Gara (anche in composizione monocratica) e da una Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, nominate dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Seguendo il prevalente orientamento giurisprudenziale (CdS, sez. IV n. 749/2014, sez. III n. 4190/2015, sez. V n. 1565/2015, sez. V n. 780/2016), le attività prive di qualsiasi discrezionalità quali:

- l'esame documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;

possono essere svolte dal Seggio di Gara, mentre, ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche competono alla Commissione Giudicatrice così come pure la valutazione sulla congruità delle offerte di cui all'art. 97 comma 3 dello stesso D. Lgs n. 50/2016, in supporto al R.U.P. della procedura di gara.

Le attività che saranno svolte in ogni fase sono le seguenti:

- **PRIMA FASE – Ammissione concorrenti alla gara.**

Il Seggio di Gara (in composizione monocratica con l'ausilio di eventuale segretario verbalizzante) in seduta pubblica, previa abilitazione ad accedere, mediante la "**Piattaforma Di Gestione Elenchi Informatizzati E Gare Telematiche della CUC-APA**", alla procedura di gara:

- Procede **all'apertura ed esame del fascicolo della documentazione amministrativa**, di ciascun concorrente verificando la validità della firma digitale e la correttezza formale della documentazione. Nello specifico dovrà analizzare ciascun documento; una volta analizzato un documento, potrà modificarne lo stato in:
 - **Valido** se il documento è ritenuto valido ai fini di gara;
 - **Non valido** se il documento è ritenuto non valido ai fini di gara, valutando l'esclusione del concorrente;
 - **Ammesso con riserva** per sospendere momentaneamente l'esame e richiedere integrazioni al concorrente.

In caso di mancaza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti, tra cui anche l'assenza di PASSOE o la presentazione di PASSOE non conforme, sospende la seduta di gara ed il Responsabile della C.U.C., ai sensi dell'art. 83-comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, assegna ai concorrenti dieci giorni per la regolarizzazione e/o integrazione della documentazione presentata (**SOCCORSO ISTRUTTORIO**). Costituiscono **irregolarità non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini del SOCCORSO ISTRUTTORIO si applicano i criteri interpretativi di cui alla determinazione ANAC n. 1 dell'08-01-2015 e dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

- In una nuova seduta pubblica, esamina e valuta la documentazione integrativa presentata nei termini, ammettendo alla gara i concorrenti che hanno regolarizzato ed escludendo dalla gara chi non ha idoneamente regolarizzato o laddove non risulti il possesso dei requisiti richiesti;
- Ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett.b), per il tramite della stessa piattaforma telematica (ed eventualmente anche tramite pec, si provvederà a comunicare al concorrente escluso, il provvedimento di esclusione con la relativa motivazione;
- **Al termine dell'esame della documentazione prodotta dai concorrenti circa il possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, si provvederà alla pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo di committenza del comune di Atena Lucana, e sul Servizio Contratti del M.I.T., il provvedimento che ha determinato le esclusioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento, indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti.** Ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis), per il tramite della stessa piattaforma telematica, si provvederà a comunicare ai concorrenti la pubblicazione del predetto provvedimento.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Comune si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

➤ **SECONDA FASE – Apertura offerte tecniche**

L'apertura di tale documentazione sulla base dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa può avvenire in seduta riservata.

La Commissione Giudicatrice, pertanto, in seduta riservata con l'ausilio della Piattaforma Digitale:

- per i soli concorrenti ammessi, come per validazione della documentazione amministrativa procederà **all'apertura del fascicolo di ogni concorrente** contenente **l'offerta tecnica** al fine di visualizzare e validandone il contenuto;
- procede in una o più sedute riservate, **all'esame della documentazione contenuta nelle offerte tecniche**;

- al termine dell'esame delle offerte tecniche, ad ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, **la commissione attribuirà i relativi punteggi, con le modalità di cui al paragrafo 18**, per ogni sub-criterio di valutazione;
 - procederà alla riparametrazione dei punteggi sulla base di quanto previsto al paragrafo 18, per ogni sub-criterio di valutazione;
 - ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b), per il tramite della stessa piattaforma telematica (ed eventualmente anche tramite pec, si provvederà a comunicare ad eventuali concorrenti esclusi in tale fase, il provvedimento di esclusione con la relativa motivazione.
- **TERZA FASE – Apertura offerte economiche**
- La Commissione Giudicatrice nella stessa seduta o in successiva seduta pubblica che si svolgerà in data e ora comunicata ai concorrenti, per il tramite della Piattaforma Digitale:
- procederà alla **lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, riparametrati e non**;
 - procederà all'**apertura delle buste telematiche** contenenti **l'offerta economica**, al fine di visualizzare e validarne il contenuto;
 - **stilerà la graduatoria di merito** sulla base dei punteggi complessivi;
 - individuerà l'esistenza di offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016;
 - in assenza di offerte anormalmente basse, la Commissione Giudicatrice **proporrà l'aggiudicazione alla CUC-APA, in favore dell'impresa prima in graduatoria**.
- Qualora si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, il RUP della procedura di gara avvierà il procedimento di cui all'art. 97 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016, avvalendosi del supporto della stessa Commissione Giudicatrice. La valutazione sarà svolta in seduta riservata.
- **QUARTA FASE– Proposta di aggiudicazione** (solo in presenza di offerte anormalmente basse).
- All'esito delle risultanze del procedimento delle verifiche delle giustificazioni relative alle offerte anormalmente basse, il Seggio di Gara, con l'ausilio della Piattaforma, confermerà o modificherà (laddove si siano riscontrate offerte non congrue) la graduatoria di merito e **proporrà l'aggiudicazione alla CUC-APA**.

Tutti i verbali relativi alle attività delle fasi sopra esposte saranno redatti in modalità off-line e di tipo cartaceo.

Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara. Le date e gli orari delle sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti per il tramite dell'Area Messaggistica della predetta Piattaforma.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso di offerte con uguale punteggio l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. Contributo ANAC) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta,
- che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione aggiudicatrice assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione aggiudicatrice può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione aggiudicatrice procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione aggiudicatrice invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. OBBLIGO DI UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario, avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della Delibera AVCP n. 111/2012, esclusivamente attraverso il "SISTEMA AVCPASS", reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP), fatto salvo per la verifica dei requisiti diversi da quelli di cui non è prevista l'inclusione nel sistema AVCPass.

Come richiesto al paragrafo "documentazione di gara", **tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura d'appalto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario alla stazione aggiudicatrice per poter procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione, pertanto esso non va a modificare la disciplina vigente in tema di autocertificazione e/o rilascio dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per la partecipazione alle gare, ma incide solo sulle modalità di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale che gli operatori economici devono possedere per l'ammissione alla gara. Pertanto, questo sistema telematico di verifica dei requisiti va a sostituire la previgente richiesta scritta della stazione appaltante ai vari soggetti detentori della documentazione prescritta per l'ammissione

all'appalto atta a comprovare il possesso di detti requisiti.

In assenza di registrazione al sistema AVCPASS, la stazione aggiudicatrice non può procedere alla verifica dei requisiti.

17.1 DIMOSTRAZIONE REQUISITI TRAMITE IL SISTEMA AVCPASS

Le modalità operative di funzionamento ed utilizzo del sistema AVCPASS, come prima detto, sono state stabilite con la stessa deliberazione AVCP n. 111/2012 ed aggiornate con deliberazione ANAC n. 157/2016.

Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS, la stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

18. CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **sulla base dei soli elementi qualitativi**, ai sensi dell'art. 95, comm13 e 7 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice, nominata dalla stazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e pesi indicati al precedente paragrafo 14.2.

18.1 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, la valutazione dell'offerta tecnica è demandata ad una Commissione Giudicatrice nominata dalla stazione aggiudicatrice, mediante l'attribuzione del punteggio tenendo conto degli elementi e pesi sopra riportati.

I punteggi attribuiti per ognuno dei sub-criteri riportati nella tabella del paragrafo 14.2, saranno calcolati con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta(a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;
- $\sum n$ = sommatoria totale dei punteggi, attribuiti per ciascun fattore di ponderazione.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta, da parte della Commissione Giudicatrice, avverrà nel modo seguente:

- la valutazione avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione previsti dal presente bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della "OffertaTecnica";
- a ciascun concorrente e per ogni sub-criterio di valutazione, sarà attribuito, discrezionalmente dai singoli commissari, un coefficiente variabile tra 0 (zero) ed 1(uno);

- l'attribuzione di tale coefficiente avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, secondo la seguente griglia:

OTTIMO	da 0,81 a 1,00	La valutazione è enormemente favorevole
DISTINTO	da 0,61 a 0,80	La valutazione è fortemente favorevole
BUONO	da 0,41 a 0,60	La valutazione è abbastanza favorevole
DISCRETO	da 0,21 a 0,40	La valutazione è mediamente favorevole
SUFFICIENTE	da 0,10 a 0,20	La valutazione è leggermente favorevole
INSUFFICIENTE	Da 0,01 a 0,09	La valutazione è modestamente favorevole
NON VALUTABILE	0,00	La valutazione è nulla

N.B.: Sono ammissibili punteggi intermedi per meglio graduare le offerte, qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente aderenti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

- per ciascun sub-criterio, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a determinare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari;
- il punteggio assegnato dalla Commissione, per ciascun sub-criterio sarà determinato con la seguente formula:

$$P_i = M C_i \times P_{max}$$

dove:

P_i = punteggio assegnato a ciascun sub-criterio;

M C_i = media coefficienti determinati come al punto precedente;

P_{max} = punteggio massimo previsto dal bando di gara per il sub-criterio in esame;

- il punteggio attribuito all'offerta tecnica sarà determinato sommando i punteggi *P_i* attribuiti ad ogni sub-criterio.

Non è prevista la c.d. doppia riparametrazione (riparametrazione sul totale dell'offerta tecnica).

18.3 PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il Punteggio Complessivo, per ogni concorrente, sarà determinato quale somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria ed ogni operazione vincolata alle operazioni dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica utilizzata e riportati nei verbali della presente procedura, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e i risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

18.4 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria (proposta di aggiudicazione) è effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato e la cui offerta è risultata non anomala a seguito dell'eventuale verifica di anomalia.

18.5 VERIFICA DI ANOMALIA

Trattandosi di appalto in cui viene valutata solo l'offerta tecnica e vengono assegnati 0 punti all'offerta economica, non trovando quindi applicazione dell'articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (che impone una valutazione sia dei punti relativi al prezzo che dei punti relativi agli altri elementi di valutazione), la Stazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di dare applicazione al sesto comma dell'art. 97 sopra richiamato.

Sarà demandata quindi al RUP la scelta se si debba procedere a «*valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa*» (ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 6, terzo periodo).

In tal caso il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta ritenuta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con eventualmente il supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili non sufficientemente giustificate.

Il RUP e la Commissione potranno avvalersi per una migliore valutazione del parametro qualitativo ovvero per l'esame dei giustificativi della consulenza di specialisti del settore.

19. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

19.1 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Completata la procedura di gara, tutta la documentazione di gara ed i relativi verbali saranno trasmessi alla stazione aggiudicatrice per le successive determinazioni.

La proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- a2) all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile della Stazione Aggiudicatrice.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla stazione aggiudicatrice entro i successivi 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione aggiudicatrice procederà all'**aggiudicazione** della gara **anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

L'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito.

L'aggiudicazione verrà comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma telematica ed eventualmente anche mediante l'indirizzo pec indicato in sede di offerta dagli operatori economici.

19.2 AGGIUDICAZIONE EFFICACE

La stazione aggiudicatrice successivamente procederà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario autocertificati in sede di partecipazione dall'aggiudicatario e da eventuali sue imprese ausiliarie, attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC. Laddove detto sistema non sia in grado di mettere a disposizione le risultanze di dette verifiche o non sia funzionante, la stazione aggiudicatrice provvederà autonomamente.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante-committente è tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; con l'aggiudicazione efficace è svincolata automaticamente la cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari.

20 STIPULA DEL CONTRATTO

Una volta disposta l'aggiudicazione efficace e trascorso il termine di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 (c.d. Stand Still), senza che sia stato proposto ricorso alla stessa aggiudicazione definitiva, la Stazione Aggiudicatrice-Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo consortile di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12.02.2015, trasmetterà copia della documentazione di gara al comune di Atena Lucana (SA) per i successivi adempimenti inerenti la stipula del contratto, che sono di sua competenza quale Stazione Committente e Contraente.

Saranno, quindi, di competenza del comune di Atena Lucana le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto e cioè:

- ✓ regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa presso INPS e INAIL attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui alla L. 276/03, mediante il sistema DURC-OnLine;
- ✓ esito positivo della informativa antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs n. 159/2011 es.m.i..

L'aggiudicatario, per la stipula del contratto, dovrà presentare:

- a) Cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D. Lgs n.50/2016;
- b) Polizza assicurativa per danni subiti dalla Stazione (C.A.R.) e polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a copertura delle attività che l'aggiudicatario svolgerà, avente i seguenti massimali:
 - ✓ C.A.R. = € 500.000,00 per sinistro;

- ✓ R.C.T. = € 500.000,00 per sinistro;
- c) Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di un R.T.I. o consorzio non costituiti, la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs.50/2016;
- d) Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione contraente nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- e) entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016, rimborsare, le spese per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla GURI, quotidiani e servizio SIMOG, quantificate presuntivamente in **€ 4.000,00 (quattromila)**.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico della ditta aggiudicataria, nessuna esclusa.

In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, il Comune di Atena Lucana si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di **interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara**, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. A tal fine il Comune di Atena Lucana provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la stazione aggiudicatrice informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento è l'ing. Cono GALLO, Responsabile della CUC-APA.

22. ALTRE INFORMAZIONI

22.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il **Dott. Daniele Padovani** tel. 0975-76382, e-mail: d.padovani@comune.atenalucana.sa.it pec: prot.atena@asmepec.it.

22.2 RICHIESTA CHIARIMENTI - QUESITI

Le Ditte partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti o quesiti in merito alla presente procedura di gara, utilizzando ESCLUSIVAMENTE la PIATTAFORMA DIGITALE per il tramite della sezione "**Quesiti**". Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute almeno 5 giorni prima della scadenza di presentazione delle istanze.

Laddove le risposte ai chiarimenti/quesiti sono di interesse generale, le risposte, in forma anonima, saranno pubblicate sulla Piattaforma Digitale nell'apposita sezione "**CHIARIMENTI**".

Saranno forniti chiarimenti relativi alle modalità di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs. 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Le risposte ai chiarimenti pubblicate nella sezione CHIARIMENTI valgono ad integrare a tutti gli effetti il bando-disciplinare di gara"; pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente sulla Piattaforma Digitale la predetta sezione informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

22.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra gli operatori economici e la stazione aggiudicatrice, quali ad esempio quelle relative a:

- comunicazione di esclusione dalla gara;
- comunicazioni di richieste di integrazione documentale-soccorso istruttorio;
- comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- comunicazione di avvenuta stipula del contratto d'appalto;
- eventuale comunicazione di decisione di non aggiudicazione dell'appalto;

si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La Centrale di Committenza CUC-APA utilizzerà l'ambiente denominato "**Messaggistica**" della "PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine della presentazione delle offerte e (in

alternativa alla PEC) per le comunicazioni di carattere generale, ivi comprese le comunicazioni relative alle sedute di gara. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Nel caso di malfunzionamento della predetta piattaforma le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione aggiudicatrice "cuc.apa@asmepec.it" e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

22.4 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle ammissioni ed esclusioni, fino alla emissione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, previsto dall'art. 76 comma 2-bis del D. Lgs n. 50/2016";
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione.
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che:

il concorrente deve dichiarare in sede di offerta quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta tecnica presentata, costituiscono segreti tecnici e commerciali, coperte pertanto da riservatezza. In proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto concorrente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta tecnica, coperte da riservatezza deve, pertanto, essere accompagnata, da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare; fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, il concorrente consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

22.5 PROCEDURE DI RICORSO

Con riferimento alla presente procedura di gara sono esperibili i seguenti ricorsi:

- 1) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Salerno;
- 2) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Le informazioni sulla presentazione del ricorso sono conseguibili presso il medesimo T.A.R. della Campania sopra indicato.

Il R.U.P.

Dott. Daniele PADOVANI



VISTO:

II RESPONSABILE DELLA CUC-APA

Ing. Cono GALLO

ALLEGATI:

- **ALL.1 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO;**
- **ALL.2 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;**
- **ALL.3 - SCHEMA DI CONTRATTO;**
- **ALL.4 - ELENCO PERSONALE ATTIVO.**

(disponibili sulla **piattaforma acquisti telematici della CUC-APA**, all'indirizzo: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, nelle sezione "**documentazione di gara**", della presente procedura di gara- ID-92).

MODULISTICA DI GARA:

- ✓ **MODELLO A** - Istanza di partecipazione;
- ✓ **MODELLO DGUE** – D.G.U.E.;
- ✓ **MODELLO B** – Dichiarazione integrativa DGUE;
- ✓ **MODELLO C** – Dichiarazione di avvalimento;
- ✓ **MODELLO D** – Dichiarazione impresa ausiliaria;
- ✓ **MODELLO F** – Dichiarazione R.T.I.;
- ✓ **MODELLO OE** – Offerta Economica;
- ✓ **MODELLO OT** – Scheda Strutture Offerte

(disponibili sulla **piattaforma acquisti telematici della CUC-APA**, all'indirizzo: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, nelle sezioni "**documenti richiesti ai partecipanti**", della presente procedura di gara-ID-92).